

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 80 DEL 27 luglio 2021

NUOVO DISCIPLINARE PER LE MODALITA' DI ACCESSO ALLE SEDI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE, L'USO DELL'AULA CONSILIARE, DELLE SALE E DEI SALONI DI RAPPRESENTANZA DELLA SEDE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle sedi del Consiglio regionale e stabilisce criteri e condizioni per la concessione in uso delle sale e dei saloni di rappresentanza del Consiglio regionale del Veneto.

2. Le sale di rappresentanza di cui al comma 1 sono quelle ove normalmente si riuniscono gli organi del Consiglio regionale e sono di seguito elencate:

- a) Aula consiliare;
- b) Sala Giunta;
- c) Sala del Leone;
- d) Sala Cuoi;
- e) Sala Canal Grande;
- f) Sala Legni.

3. Per l'accesso all'Aula consiliare e alle sale di cui al comma 2 è richiesto che i Consiglieri adottino un abbigliamento decoroso, consono all'Istituzione e alla dignità del mandato ricevuto e del consesso.

4. Il Presidente ha la facoltà di non consentire l'accesso all'Aula e alle sale di cui al comma 2 ai Consiglieri non rispettosi del precedente comma.

5. I saloni di rappresentanza sono quegli spazi ove normalmente si effettuano cerimonie, inaugurazioni, allestimenti di mostre e incontri con delegazioni e autorità e sono di seguito elencati:

- a) Salone degli Stemmi;
- b) Salone Canova;
- c) Salone degli Specchi;
- d) Salone della Presidenza;
- e) Salone delle Vicepresidenze.

6. Per tutte le attività che si svolgono nei saloni di cui al comma 5 è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 2

Accesso alle sedi del Consiglio regionale

1. Oltre ai Consiglieri regionali e al personale regolarmente assunto l'accesso alle sedi del Consiglio regionale è consentito a:

- a) operatori delle ditte fornitrici;
- b) collaboratori dei gruppi;
- c) addetti alle attività di comunicazione e informazione;
- d) visitatori giornalieri che intendono assistere alle sedute del Consiglio regionale;
- e) scolaresche in visita;
- f) cittadini invitati a partecipare ad incontri istituzionali;
- g) cittadini visitatori delle mostre temporanee;
- h) delegazioni istituzionali;
- i) delegazioni in rappresentanza di associazioni o realtà sociali che chiedono di incontrare consiglieri, gruppi o rappresentanze istituzionali del Consiglio regionale;
- j) dipendenti in servizio presso la Giunta regionale.

Per le categorie a) b) e c) può essere rilasciato un tesserino di riconoscimento che ne autorizza l'accesso per la durata massima di un anno rinnovabile, dalla Segreteria generale, su richiesta dei dirigenti Capo servizio, dei gruppi consiliari o del responsabile dell'Ufficio stampa.

Per la categoria j) è sufficiente l'esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Giunta regionale.

Per le altre categorie è necessario il riconoscimento individuale, la registrazione ed il rilascio di un pass temporaneo di accesso.

2. I visitatori di cui alla categoria d) possono accedere, oltre che alla sala pubblico, al bar e ai servizi siti al piano terra di Palazzo Ferro Fini; in particolari occasioni il Presidente del Consiglio, nel rispetto del successivo punto 6, può autorizzare l'accesso del pubblico in una delle sale dotate di televisione a circuito chiuso.

3. Al personale dipendente e alle tipologie di visitatori di cui al comma 1, ad eccezione degli operatori delle ditte fornitrici e degli ospiti del settore sportivo, è richiesto di adottare un abbigliamento dignitoso e consono al luogo istituzionale a cui hanno accesso, ossia un abbigliamento che possa non urtare la sensibilità o apparire non decoroso o che possa non permettere l'identificazione. E', inoltre, richiesto di adottare un comportamento corretto e rispettoso e di evitare di parlare ad alta voce, sia ad altre persone che al cellulare.

4. Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a non consentire l'accesso alla sede istituzionale al personale e ai visitatori non rispettosi del comma precedente (ossia con abbigliamento del tipo: calzoncini corti, canottiera, ciabatte, tuta sportiva, etc.) e ad allontanare le persone che tengono un comportamento irrispettoso della sede istituzionale.

5. Non è consentito l'accesso alle sedi consiliari di persone armate con l'eccezione del personale di vigilanza incaricato e delle forze dell'ordine regolarmente accreditate; eventuali armi devono essere consegnate in portineria.

6. Non è consentito l'accesso alle sedi consiliari di persone con oggetti atti ad offendere o con oggetti voluminosi.

7. È consentito l'accesso ad ogni singola sede a non più di 300 persone contemporaneamente; a tal fine nelle giornate di seduta di Consiglio regionale non sono autorizzate manifestazioni, seminari etc.; le visite di scolaresche e gli incontri istituzionali coinvolgenti personale esterno non possono svolgersi più di 2 contemporaneamente.

CAPO II

Aula consiliare

ART. 3

Utilizzazione

1. L'Aula consiliare è riservata allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, per le audizioni e le sedute congiunte delle Commissioni consiliari.
2. In via del tutto eccezionale l'Aula consiliare può essere utilizzata per iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate dalla Presidenza o dall'Ufficio di Presidenza.
3. E' fatto divieto di accedere all'Aula consiliare durante le sedute di Consiglio regionale a tutto il personale non autorizzato ed estraneo al Consiglio regionale.
4. La Segreteria generale, su richiesta della Giunta regionale, potrà accogliere la richiesta di accesso da parte di personale della Giunta a supporto agli Assessori per gli argomenti in trattazione.
5. E' fatto divieto di introdurre in Aula consiliare ogni tipo di materiale non autorizzato preventivamente dalla Presidenza.

ART. 4

Eccezioni

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, in via eccezionale e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, l'Aula consiliare può ospitare a titolo gratuito riunioni straordinarie a contenuto scientifico, oppure riunioni di altri organismi istituzionali, governativi, ecclesiastici e di vertice della magistratura.

CAPO III

Sale riservate alle riunioni delle Commissioni consiliari e degli altri organi consiliari

ART. 5

Utilizzazione

1. Le sale di cui all'articolo 1, comma 2 sono riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
2. La Sala Giunta è riservata esclusivamente ai membri della Giunta regionale del Veneto in occasione delle sedute del Consiglio regionale.
3. Nei giorni in cui il Consiglio regionale non è convocato la Sala Giunta può essere utilizzata per le riunioni delle Commissioni consiliari, delle strutture organizzative del Consiglio regionale o quale sala di supporto in occasione di manifestazioni in sede.
4. La Sala Cuoi è riservata per manifestazioni, incontri, seminari, presentazioni, conferenze stampa.
5. L'uso della Sala Cuoi è autorizzato dall'Ufficio di Presidenza mentre per tutte le altre sale spetta alla Segreteria generale la relativa autorizzazione in base alle esigenze dei richiedenti.
6. Le sale riunioni, durante le sedute di Consiglio, possono essere utilizzate dagli Assessori per riunioni e/o video-conferenze, previa richiesta che deve pervenire alla Segreteria generale almeno 24 ore prima della data di utilizzo.
7. Le sale non possono essere utilizzate, di norma, nei giorni festivi e prefestivi se non per iniziative straordinarie promosse esclusivamente dal Consiglio regionale ed autorizzate dal Segretario generale.
8. Durante le sedute di Consiglio, al Salone degli Stemmi e all'antiaula possono accedere, oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i responsabili (o loro incaricati) delle segreterie degli assessori e dei gruppi consiliari, il personale di cui al punto 4 dell'art. 3, nonché gli addetti alle scorte e il personale del Consiglio autorizzato dal Segretario generale.

ART. 6

Intitolazione

1. L'intitolazione di una sala o di un salone della sede istituzionale del Consiglio regionale del Veneto viene decisa dall'Ufficio di Presidenza, in considerazione della relazione del soggetto con l'istituzione regionale.

ART. 7

Attuazione del presente disciplinare

1. L'attuazione puntuale e di dettaglio, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi, è demandata al Segretario generale, attraverso le procedure del Sistema di gestione per la qualità, avvalendosi delle competenti strutture.

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dall'approvazione dell'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 80 del 27 luglio 2021.

2. Il presente disciplinare annulla e sostituisce qualsiasi atto precedentemente emanato.